



**CAMERA PENALE DI CHIETI**  
*“Camillo Tatozzi”*

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

Al Sig. Ministro della Giustizia  
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Alla Commissione di garanzia per attuazione legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Al Consiglio Nazionale Forense Roma  
protocollo@pec.cnf.it

Al Signor Presidente della Corte di Appello di L'Aquila  
presidente.ca.laquila@giustiziacert.it

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila  
prot.pg.laquila@giustiziacert.it

Al Signor Presidente del Tribunale di Chieti  
prot.tribunale.chieti@giustiziacert.it

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti  
dirigente.procura.chieti@giustiziacert.it

Al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Chieti  
ord.chieti@legalmail.it

Al Giudice di Pace di Chieti  
depositoattipenali.gdp.chieti@giustiziacert.it

Alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane  
segreteria@camerepenali.it



## CAMERA PENALE DI CHIETI "Camillo Tatozzi"

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

### **Delibera di astensione dalle udienze penali e dalle attività processuali**

L'Assemblea degli iscritti alla Camera Penale di Chieti, nella seduta straordinaria del giorno 11 aprile 2025, espone quanto segue:

#### **PREMESSA**

Con delibera del Consiglio direttivo della Camera Penale di Chieti del 17 febbraio 2025, veniva notiziato il COA di Chieti della grave situazione in cui l'Ufficio Giudiziario versa a motivo delle continue violazioni del protocollo della gestione delle udienze penali (sottoscritto in data 5 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del COA, dal Presidente della Camera Penale e dalle altre associazioni forensi) e dell'omessa approvazione del protocollo delle liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato che da oramai 5 anni, malgrado continuamente aggiornato nei contenuti, non ha trovato la benchè minima approvazione e neppure una larvata discussione. Di tali motivi di doglianze si invocava per il tramite dell'Istituzione COA, di farsi parte diligente e portavoce, presso i vertici degli Uffici Giudiziari teatini, delle legittime rimostranze affermate e dell'invito alla formazione e convocazione di un tavolo tecnico con la Presidenza del Tribunale e la Procura di Chieti per licenziare il protocollo delle liquidazioni del Patrocinio a Spese dello Stato.

Pur tuttavia al precennato invito della Camera Penale di Chieti, la pedissequa e pronta sollecitazione del COA di Chieti, rivolta alla Magistratura competente, non conseguiva alcun proficuo effetto rimanendo all'evidenza lettera morta, nonostante l'impegno profuso dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

#### **RILEVATO CHE**

gravi problematiche si moltiplicano ed affliggono da tempo la gestione dei processi penali, finendo di fatto per mortificare la professionalità degli Avvocati i quali, da protagonisti del rito, sono oramai, nell'interlocuzione, ridotti a meri orpelli, ovvero, figure coreografiche.

#### **I) durata dei processi e tempi delle deliberazioni**

In primis l'Assemblea lamenta il mancato rispetto del protocollo per la gestione delle



## CAMERA PENALE DI CHIETI "Camillo Tatozzi"

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

udienze penali atteso che, di fatto, i processi - di essi fan parte le deliberazioni e le pedissequa lettura di ordinanze e dispositivi di sentenze-, troppo frequentemente si protraggono ad orari ben distanti da quelli fissati nel protocollo.

Il principio di immediatezza (oltre a quello di oralità e concentrazione, pilastri della scelta legislativa nel rito accusatorio), oltre ad essere previsto per legge, dopo lunga ed attenta riflessione tra i firmatari, è stato riversato **nell'art. 1 del protocollo** per la gestione delle udienze sottoscritto in data 5 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, dal Presidente del COA, dal Presidente della Camera Penale e dalle altre associazioni forensi. Nel richiamato articolo è infatti previsto che:

- **LE UDIENZE** (ovvero le giornate dedicate ai processi) davanti al Tribunale di Chieti **TERMININO ALLE 17.00**

- **PER CIASCUN PROCESSO (ricompreso nell'udienza), al termine delle attività istruttorie il tribunale si ritirerà in camera di consiglio...**

Violano pertanto l'interpretazione letterale, storica e sistematica del predetto principio i Giudici che ritengono che le istruttorie terminino alle 17.00 per poi, dopo ore di camera di consiglio, leggere i dispositivi. In claris non fit interpretatio!

Il precitato articolo, non a caso rubricato per importanza al numero 1 del protocollo, è stato di fatto ingiustamente obliterato da alcuni Giudici.

Si invoca pertanto, ai sensi del precitato art. 1 del protocollo ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 525 c.p.p., che enuncia il fondamentale principio dell'immediatezza -tradito dal mal costume di non assumere le decisioni dopo le discussioni delle parti, ma a distanza di tempo, dopo aver trattato altrettante requisitorie ed arringhe dei tanti processi fissati e, dunque, relegando nell'oblio le questioni di merito e diritto trattate molte ore prima- che le sentenze siano deliberate subito dopo la chiusura del dibattimento e, dunque, all'esito di ogni singola discussione.

Sarebbe di poi ingiusto sottacere -alla luce della logica che ha portato, illo tempore, alla redazione del protocollo, concertata tra i vertici degli Uffici Giudiziari, dell'Avvocatura istituzionale e della Camera Penale, ovvero di garantire a difesa, accusa, testimoni, consulenti, personale di cancelleria nonché soggetti e parti processuali- il disagio organizzativo che in effetti patisce altresì la Procura della Repubblica i cui PM d'udienza sono costretti ad estenuanti tours de forces, come detto, spesso fino a notte, vanificando la delicata quanto imponente organizzazione interna del loro lavoro.





## CAMERA PENALE DI CHIETI "Camillo Tatozzi"

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

Va in ultimo stigmatizzato quanto assunto dal Giudice monocratico di Chieti, in un provvedimento di rinvio per richiesta del difensore di applicazione del protocollo, emesso il 10 marzo 2025, alle ore 17:21, ov'è testualmente scritto che le norme in esso contenute " *concorrono a perseguire il principio di ragionevole durata del processo e devono intendersi quali misure organizzative degli uffici giudiziari di Chieti per garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati*". Opinando in siffatta maniera ne deriva, logicamente, che *gli altri soggetti, parti processuali, ed Avvocati non sono meritevoli di tale tutela!* Veniva così manifestamente obliterato che il protocollo è stato siglato, in parte qua, al fine di dare anche certezza sull'orario finale delle udienze penali per gli utenti, gli imputati, le parti civili, i testimoni, i consulenti, i periti, gli ufficiali giudiziari, il personale di cancelleria, le Forze dell'Ordine, le guardie giurate, la Polizia Penitenziaria, i Giudici, i PM...e sinanche gli Avvocati.

### II) difensore d'ufficio di turno in udienza

Val bene ricordare che anche il difensore d'ufficio d'udienza non è tenuto a rimanere in aula oltre le ore 17.00 non essendovi per esso, nel protocollo, prevista alcuna deroga rispetto all'orario del difensore di fiducia. Tal chè, all'occorrenza, ove il giudicante riterrà di protarre l'udienza contro le previsioni concordate delle ore 17:00, al fine di garantire il prosieguo dei processi, il Tribunale provvederà ad avvisare il difensore di turno reperibile tramite call center.

La mera cortesia di carattere collaborativo, qual è l'aver messo a disposizione, nel cennato protocollo, un difensore d'ufficio di udienza, figura assente negli Uffici Giudiziari della Penisola, da Bolzano a Palermo, passando per Milano, Firenze, Roma e Napoli etc. etc., è oramai diventata una "pretesa", peraltro, da parte di alcuni magistrati, all'evidenza svilita ed appellata con l'epiteto, a tutta prima disonorante per la toga e per l'avvocato che la indossa, e da stigmatizzare, di "turnista", costringendo chi si offre di servire la Giustizia, per lo più gratis et amore dei, a pascolare per giornate intere e fino a tarda sera in udienza. Tale mortificante prassi ha di fatto portato alla cancellazione di numerosi Avvocati dalle liste dei difensori d'ufficio reperibili in udienza.

Si è purtroppo confusa una nobile cortesia al servizio della Giustizia con una pretesa.

### III) Mancata adozione del protocollo delle



## CAMERA PENALE DI CHIETI "Camillo Tatozzi"

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

### **liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato**

L'Assemblea inoltre, in ordine al protocollo della liquidazione dei compensi dei difensori degli imputati e parti civili ammessi al P.S.S. e dei difensori d'ufficio, ha preso atto che ad oggi, a distanza di circa 4 anni, dalla stesura del protocollo licenziato dalla Camera Penale di Chieti e regolarmente inviato al COA e tramite esso al Tribunale, non è pervenuto alcun cenno di adesione e, men che meno, di discussione in ordine all'articolato in esso contenuto.

L'unica riunione in tema, dopo tanti anni, è stata convocata per il mese di dicembre dell'anno 2024 e, a motivo dell'importanza della questione, ad essa hanno partecipato il Presidente del COA, il Presidente della Camera Penale, il Presidente dell'AIGA ed il Presidente dell'ADU: essa è miseramente naufragata a motivo dell'atteggiamento di manifesta chiusura e della totale mancata conoscenza della bozza di protocollo da parte del Tribunale. Veniva quindi concordato di fissare, a stretto giro, una riunione per poter pervenire ad una soluzione dell'annosa questione. Ebbene di fatto è fallita -malgrado la disponibilità e l'impegno di istituzioni ed associazioni forensi, a motivo dell'assenza ed opposizione dell'Organo giurisdizionale- anche la possibilità di un nuovo e successivo incontro, talchè, ad oggi, non è stato convocato alcun ulteriore tavolo di discussione.

Tale atteggiamento manifesta totale disinteresse per le istanze reiteratamente avanzate dall'Avvocatura penale non solo teatina, non solo abruzzese ma anche italiana.

Si sono pertanto rivelati inutili i tentativi di concertazione avanzati dalla Camera Penale di Chieti ed il Tribunale Teatino rimane l'unico Ufficio circoscrizionale privo di una regolamentazione uniforme in ordine all'attività espletata sotto copertura finanziaria a carico dello Stato.

La Camera Penale di Chieti, alla luce della stasi oramai sedimentata, ritiene improcrastinabile un intervento volto a garantire le legittime istanze degli Avvocati penalisti, mortificati da quanto enunciato dai punti che precedono, da ritardi nelle ammissioni e liquidazioni, nonché da riconoscimenti di onorari talmente infimi che rappresentano un'onta per chi li riceve e che non hanno pari in altri Uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di L'Aquila.

Tale modus operandi svilisce la dignità del lavoro dell'Avvocato, è contrario ai principi costituzionali consacrati negli artt. 1, 3, 4 e 35 della Carta Costituzionale. Il ritardo nelle ammissioni e nelle liquidazioni, nonché gli importi spesso infimi riconosciuti all'Avvocato





## CAMERA PENALE DI CHIETI "Camillo Tatozzi"

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

a distanza di notevole tempo e dopo aver profuso elevato impegno, si risolvono in mortificazione oltre che in una vera e propria violazione dei diritti di difesa sanciti dalla CEDU e dalla Costituzione, perché compromettono nei fatti un'adeguata e qualificata difesa tecnica, violazione tanto più biasimevole poiché perpetrata in danno dei soggetti più deboli. Il difensore ed i giovani Avvocati particolarmente, patiscono gli effetti di tale malfunzionamento, avendo a disposizione soltanto la scelta tra l'abbandono della professione (oramai caratterizzata da enormi costi, sinanche per l'iscrizione e permanenza nell'albo) o l'abbandono della difesa dei meno abbienti.

La Camera Penale di Chieti oramai riceve quotidianamente lamentele miste a sdegno da parte di difensori di altri Fori. Infatti non va sottaciuto che mentre negli altri Tribunali le ammissioni vengono disposte celermente e le liquidazioni vengono emesse contestualmente alla decisione del Giudice, nel Tribunale di Chieti sia le ammissioni, sia le liquidazioni, vengono effettuate a notevole distanza temporale. Inoltre la carenza di protocollo in subiecta materia, rende altresì vana la richiesta di liquidazione del lavoro delle udienze predibattimentali, delle fasi cautelari e precautelari, nonché delle relative istanze ad esse connesse: negli altri Tribunali abruzzesi quanto lamentato non accade.

A quanto innanzi aggiungasi che le liquidazioni del Tribunale di Chieti, come detto, sono le più basse del Distretto di Corte di Appello. All'uopo va ricordata la formale quanto eloquente ed emblematica segnalazione pervenuta alla Camera Penale ed al COA dall'Avv. Gian Luca Totani, Presidente Emerito della Camera Penale di L'Aquila ed attualmente componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, il quale ha formalizzato sdegno e doglianze denunciando che, a seguito di un importante quanto impegnativo processo per omicidio innanzi la Corte d'Assise di Chieti, ha conseguito, come Avvocato ammesso al P.S.S., la liquidazione dell'importo di Euro 1.985,67 mentre alla parte civile quello di Euro 5.200,00.

In ultimo, come se non bastasse, si evidenzia un'ulteriore liquidazione, da parte del Tribunale, di Euro 150,00.

Se dunque, lo si ribadisce, fosse predisposto un protocollo per le liquidazioni del P.S.S., si eviterebbero discrasie tra i vari Giudici, non vi sarebbe un proliferare di ricorsi (con ovvio aggravio di attività giudiziarie e di conseguenti spese in danno dello Stato) bensì celerità nelle ammissioni, liquidazioni e pagamenti .

### **CONSIDERATO CHE**

le suddette rimostranze e proposte sono state portate all'attenzione dei vertici degli Uffici



## CAMERA PENALE DI CHIETI "Camillo Tatozzi"

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

Giudiziari e dell'Avvocatura, sia per le vie brevi, sia formalmente (in ultimo con nota del 25.02.2025, ove si preannunciava lo stato di agitazione), senza conseguire tuttavia alcun proficuo effetto.

### **RIBADITO**

Che a distanza di anni le sedimentate problematiche innanzi esposte hanno di fatto svilito la figura dell'Avvocato ed ingessato la funzione difensiva

### **PROCLAMA**

Nel rispetto del codice di autoregolamentazione l'astensione collettiva dalle udienze e da ogni altra attività giurisdizionale penale innanzi gli Uffici Circondariali di Chieti, nei giorni **12, 13 e 14 maggio 2025**.

### **IN OSSEQUIO**

alle disposizioni di Legge e del Codice di *Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

### **COMUNICA**

ai sensi dell'Articolo 2 del predetto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di **tre giorni** e si terrà il **12, 13 e 14 maggio 2025**;
- b) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)
- c) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- d) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- e) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;





**CAMERA PENALE DI CHIETI**  
*"Camillo Tatozzi"*

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

- f) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

**DISPONE**

Che il presente verbale sia trasmesso, a cura del Segretario a:

- Sig. Ministro della Giustizia
- Commissione di garanzia per attuazione Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Consiglio Nazionale Forense;
- Presidente della Corte di Appello di L'Aquila;
- Procuratore Generale della Repubblica della Corte di Appello di L'Aquila;
- Presidente del Tribunale di Chieti;
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti;
- Ufficio del Giudice di Pace di Chieti;
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti;
- Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

Chieti, li 11 aprile 2025.

**Il Presidente Avv. Italo Colaneri**

**Il Vicepresidente Avv. Carlo Flacco**

**Il Segretario Avv. Rocco Di Sipio**

**Il Consigliere Avv. Federica Mancini**

**Il Consigliere Alessandra Supino**

**Avv. Franca Zuccarini**

**(per Avv. Roberto Di Loreto)**